

Cl: 8.21
Fasc:N.35.1/2025

PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.

PROGETTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI, NEL COMUNE DI SANT'ALBANO STURA.

PROPONENTE: COMINO SILVIO, VIA BELTRUTTO N. 74, 12040 - SANT'ALBANO STURA. ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE.

\$ IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 20.05.2025 con prot. di ric. n. 47333, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del titolare della ditta individuale Comino Silvio, con sede legale in Via Beltrutto, 74 a Sant'Albano Stura;
- con nota provinciale prot. n. 48218 del 22.05.2025 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 22 maggio al 20 giugno 2025;
- con nota prot. n. 48214 del 22.05.2025, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.7.z.b) della L.R. 13/2023 “*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno*”.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:

- l'ASLCN1 con nota prot. ric. n. 59676 del 27.06.2025, per quanto di competenza, ha comunicato che il progetto non è da assoggettare a VIA formulando però le seguenti raccomandazioni:
 - 1) dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari a salvaguardia dell'ambiente e dei residenti nelle abitazioni circostanti per ridurre al minimo tecnicamente possibile le emissioni di polveri, rumore e gas di scarico di mezzi e macchinari, approntando, se del caso, pannellature schermanti (per il rumore) e altri idonei sistemi di contenimento delle emissioni.
 - 2) Le operazioni di bagnatura, atte a garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse di materiale polverulento durante le attività di frantumazione e movimentazione dei vari materiali, dovranno in ogni caso essere eseguite ogni qualvolta si rendano necessarie in rapporto soprattutto alle condizioni climatiche per insolazione, temperatura e velocità del vento. In caso di mancanza, per qualunque motivo, di acqua, sia di acquedotto che di scorte interne, i lavori che producono emissioni devono essere sospesi.
 - 3) Occorrerà garantire idonee condizioni, anche nel lungo periodo, delle aree scoperte in terra, non pavimentate, evitando il formarsi di avvallamenti che possano trattenere ristagni d'acqua (piovana e proveniente dall'inumidimento con acqua nebulizzata) con la conseguente creazione di habitat idonei allo sviluppo di insetti vettori.
 - 4) Qualora venissero modificate le condizioni lavorative o venisse modificata la posizione degli impianti a servizio dell'attività, l'azienda, come riportato nella "Valutazione di impatto acustico previsionale", dovrà realizzare un programma di rilevamenti atti a verificare il reale mantenimento delle condizioni previste dalla relazione citata.
- In data 1° luglio 2025 si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che dall'istruttoria tecnica svolta e sulla base dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Opere Pubbliche e Viabilità - Servizio Sezioni Cuneo e Saluzzo, di cui alla nota prot. ric. n. 53131 del 09.06.2025, ha ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto.
- Pertanto, con nota prot. n. 62309 del 07.07.2025 si è proceduto alla richiesta di integrazione documentale, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA.
- Con nota prot. ric. n. 78451 del 08.09.2025, il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 10.09.2025 con prot. n. 79136.
- In data 23 settembre 2025 si è nuovamente riunito l'Organo Tecnico provinciale e sulla base dei contributi pervenuti nel corso di tutto il procedimento ed a seguito della valutazione del progetto agli atti, comprensivo delle integrazioni presentate, ha evidenziato quanto segue:
 - 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**, l'azienda dovrà presentare idonea istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006;
 - 2. dal punto di vista tecnico**, la ditta richiede l'autorizzazione per le attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui:
 - 1) Punto 7.1: rifiuti costituiti da laterizi intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170508] [170904] sottoposti alle attività R13-R5 e [170802] sottoposto solamente ad R13;
 - 2) Punto 7.31- bis: terre e rocce di scavo [170504];

3) Punto 7.6: conglomerato bituminoso, frammenti di piatti per il tiro al volo [170302].

L'area interessata ha un'estensione di circa 5.700 m² ed è occupata in parte da terreno naturale battuto (dove è prevista la movimentazione dei mezzi, e dove sono disposti i cumuli di rifiuti di natura inerte e i cumuli di EoW), in parte dal locale uffici ed in parte da un fabbricato destinato a magazzino/deposito.

Le aree scoperte saranno provviste di una rete di raccolta delle acque piovane che scolleranno verso le canalizzazioni presenti in prossimità del sito grazie ad una sostanziale pendenza del terreno.

Tutte le aree destinate alla messa in riserva di rifiuti saranno caratterizzate dalla presenza di apposita cartellonistica sulla quale saranno riportati i punti del D.M. 05/02/1998 ed i CER corrispondenti.

3. dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a) Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

La zona adibita a messa in riserva ed al recupero dei rifiuti occupa l'intero piazzale, che ha un'estensione di circa 10.000 m² ed è delimitato da una recinzione lungo il perimetro.

Il sito può essere distinto nelle seguenti aree funzionali:

- a. Area accettazione
- b. Area messa in riserva rifiuti
- c. Area recupero rifiuti
- d. Area stoccaggio rifiuti
- e. Area stoccaggio end of waste

La ditta ha presentato una planimetria con indicati i settori di stoccaggio dei rifiuti suddivisi per punti e delle aree per il deposito dell'end of waste prodotto.

Per il punto 7.1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. potranno essere gestiti solamente i rifiuti aventi i codici EER previsti nel D.M., con l'esclusione dalla fase di recupero [R5] del rifiuto costituito da materiali da costruzione a base di gesso, classificato con codice EER 170802, in quanto tale tipologia di rifiuto non è presente nell'Allegato 1 - Tab. 1 del D.M. 127/2024.

Per quanto riguarda i rifiuti contenenti i gessi dovranno esser depositati in modo separati dagli altri rifiuti su platea impermeabilizzata in quanto possono rilasciare solfati nelle acque.

b) Aspetti progettuali: Acque

Con la nuova autorizzazione la ditta intende presentare istanza per il piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia, prevedendo lo scolo delle acque meteoriche verso le canalizzazioni di scolo presenti nel sito che confluiranno in pubblica fognatura.

A tal proposito, si ricorda che, nell'ambito dello scarico in pubblica fognatura, è necessario ottenere l'esplicito assenso del gestore competente della rete, tenendo conto di quanto previsto al capo II delle "Precisazioni in merito al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R....".

Qualora il sito dovesse essere dotato di impianto di rifornimento carburanti uso privato, si ricorda quanto prescritto dall'art. 27, Capo 13 della Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000 n. 48-29266, dal quale emerge che l'area di realizzazione dovrà essere dotata di sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica, quali: impermeabilizzazione, raccolta acque meteoriche, sistemi di contenimento per versamenti eventuali.

Con lo scopo di gestire eventuali eventi incidentali/accidentali, nell'ambito dei lavori di allestimento delle opere di intercettazione, veicolazione e trattamento delle acque di dilavamento delle superfici scolanti, a monte dell'ultimo punto accessibile, dovrà

essere valutata l'installazione di una saracinesca ad azionamento manuale per una rapida intercettazione dei reflui immessi nel corpo recettore.

In proposito dovrà essere chiarita la posizione del dispositivo con apposita indicazione planimetrica. L'elaborato grafico dovrà essere rappresentato con una scala idonea non inferiore a 1:500.

Come ulteriore misura di mitigazione ambientale, al fine di limitare la produzione di polveri e prevenire l'imbrattamento delle strade di accesso, si suggerisce di installare un sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi (cfr. Documento SNPA, Del. n. 89/16-CF "Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero di rifiuti inerti - Linee guida su modalità operative per la gestione e il controllo dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione").

c) Aspetti progettuali: Acustica

Le attività lavorative si svolgeranno solo nel periodo diurno.

L'area di interesse è classificata nella classe V.

In base alle misure condotte dal tecnico, e le stime circa il rumore generato dalla nuova attività, si evince il rispetto dei limiti di immissione presso i due ricettori R1, ed R2.

Il ricettore R3 non viene considerato poiché è situato a circa 130 metri e tra quest'ultimo e la Ditta in oggetto sono situate altre attività.

Anche i limiti differenziali di immissione diurni sono rispettati.

Considerato che:

- a) gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successivo iter autorizzativo per la messa in riserva e recupero rifiuti inerti non pericolosi.
- b) Nel successivo iter autorizzativo, potrà essere presentata la planimetria con l'esatta posizione della saracinesca ad azionamento manuale per una rapida intercettazione dei reflui immessi nel corpo recettore in caso di eventi incidentali/accidentali, nonché prevedere sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica.
- c) L'intervento è compatibile con la Normativa vigente in Acustica Ambientale del Comune di Sant'Albano Stura.

In data 23 settembre 2025, **l'Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con le note prot. ric. n. 60546 del 01.07.2025 e prot. ric. n. 83727 del 25.09.2025, dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, di cui alla nota prot. ric. n. 60081 del 30.06.2025 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Opere Pubbliche e Viabilità - Servizio Sezioni Cuneo e Saluzzo formalizzato con le note prot. ric. n. 53131 del 09.06.2025 e prot. ric. n. 84643 del 30.09.025 **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Aspetti progettuali: Acque e c. Aspetti progettuali: Acustica";

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n. 116".

Vista la L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)".

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. ric. n. 59676 del 27.06.2025 dell'ASLCN1, in premessa richiamata.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 20.05.2025 con prot. di ric. n. 47333, da parte del titolare della ditta individuale Comino Silvio, con sede legale in Via Beltrutto, 74 a Sant'Albano Stura, per le motivazioni precedentemente citate;**
- 2. di stabilire che, nella fase di redazione del progetto definitivo da presentare in allegato all'Istanza di A.U.A. ex D.Lgs. 152/06 per la realizzazione e la messa in esercizio dell'intervento, dovranno essere recepite le seguenti indicazioni dettagliatamente descritte nei pareri pervenuti ed in premessa citati:**
 - a) dovrà essere rivista l'individuazione catastale dell'impianto in quanto è stato indicato anche il mappale n. 1720 del foglio n. 6 che, da verifiche catastali, risulta di proprietà di un'altra ditta. Inoltre, dall'esame della planimetria generale trasmessa, parrebbe che tale particella sia esterna al perimetro aziendale;
 - b) Richiamando le prime indicazioni fornite dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 8991 del 21/01/2025, per l'applicazione del D.M. 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", si fa presente che le ditte che intendono iscriversi nel registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata per il punto 7.1, potranno gestire solamente i rifiuti aventi i codici EER previsti nel D.M. 05/02/1998, con l'esclusione dalla fase di recupero [R5] del rifiuto

costituito da materiali da costruzione a base di gesso, classificato con codice EER 170802, in quanto tale tipologia di rifiuto non è presente nell'Allegato 1 - Tab. 1 del D.M. 127/2024.

- c) I rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali da costruzione a base di gesso, non potranno essere depositati insieme agli altri rifiuti di cui al punto 7.1 destinati alle successive fasi di recupero [R5] e dovranno essere depositati su platea impermeabilizzata.
- d) Dovranno essere fornite indicazioni in merito ai setti che delimiteranno le aree destinate allo stoccaggio delle singole tipologie di rifiuto e degli EoW prodotti, ad esempio: il tipo di materiale che s'intende utilizzare, se sono previste forme di ancoraggio dei setti al terreno, l'altezza delle delimitazioni, ecc..
- e) La domanda di approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne, redatto ai sensi del D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i., dovrà essere trasmessa in modo disgiunto dalla domanda di autorizzazione unica ambientale, al S.U.A.P. competente (rientrando tra i procedimenti gestiti ai sensi del D.P.R. 07/09/2010, n. 160), che, in base al parere espresso dal gestore del sistema idrico integrato (fognatura comunale), approverà il piano in questione.
- f) Sarebbe opportuno prevedere la raccolta e lo stoccaggio delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei nuovi fabbricati (capannone con attiguo locale uffici) per un successivo riutilizzo nelle fasi operative dell'attività.
- g) Qualora il sito dovesse essere dotato di impianto di rifornimento carburanti uso privato, si ricorda quanto prescritto dall'art. 27, Capo 13 della Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000 n. 48-29266, dal quale emerge che l'area di realizzazione dovrà essere dotata di sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica, quali: impermeabilizzazione, raccolta acque meteoriche, sistemi di contenimento per versamenti eventuali.
- h) Con lo scopo di gestire eventuali eventi incidentali/accidentali, nell'ambito dei lavori di allestimento delle opere di intercettazione, veicolazione e trattamento delle acque di dilavamento delle superfici scolanti, a monte dell'ultimo punto accessibile, dovrà essere valutata l'installazione di una saracinesca ad azionamento manuale per una rapida intercettazione dei reflui immessi nel corpo recettore.
- i) In proposito dovrà essere chiarita la posizione del dispositivo con apposita indicazione planimetrica. L'elaborato grafico dovrà essere rappresentato con una scala idonea non inferiore a 1:500.
- j) Al fine di limitare la produzione di polveri e prevenire l'imbrattamento delle strade di accesso, si suggerisce di installare un sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi (cfr. Documento SNPA, Del. n. 89/16-CF "Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero di rifiuti inerti - Linea guida su modalità operative per la gestione e il controllo dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione").
- k) La documentazione specifica sulle emissioni in atmosfera allegata all'istanza in via espressa o in via generale ricompresa nell'AUA, dovrà essere redatta come da modulistica provinciale scaricabile dal sito [https://www.provincia.cuneo.it/tutela-ambiente/inquinamento atmosferico](https://www.provincia.cuneo.it/tutela-ambiente/inquinamento-atmosferico).
- l) La relazione relativa alla "valutazione del traffico veicolare attuale e alla stima e ripartizione del traffico indotto dalla nuova attività" dovrà essere confermata e sottoscritta da un tecnico competente in materia viabilistica.

m) Si rammenta infine che, al momento della presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la ditta dovrà avere ottenuto tutte le altre autorizzazioni e/o nulla osta eventualmente necessari per lo svolgimento dell'attività in procedura semplificata.

STABILISCE

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:
Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

\$